

## L'intervento delle Sezioni Unite in tema di donazioni indirette

di FRANCESCO MEZZANOTTE

L'ordinanza 4 gennaio 2017, n. 106 (<http://www.rivistafamiglia.it/2017/02/07/la-struttura-delle-donazioni-indirette-la-parola-alle-sezioni-unite/>) aveva sollecitato un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione capace di assicurare un'interpretazione uniforme della notevole casistica emersa in materia di donazioni indirette, che tenesse conto dell'esigenza di sistematizzare i casi in cui circondare di particolari cautele, e di un elevato grado di certezza, ogni rilevante operazione con la quale un soggetto avesse disposto, senza corrispettivo, delle proprie sostanze. Rispetto a questi auspici, l'intervento del Supremo Collegio, nella sua più alta composizione, risulta di portata più limitata: la sentenza in epigrafe, pur dando conto dell'ampia, ed eterogenea, serie di liberalità evolute nella prassi, già tratteggiata nell'ordinanza del rinvio, non ricerca i tratti unificanti *interni* al sistema delle donazioni indirette, ma si concentra invece sul perimetro ad esse *esterno*, per tracciarne il confine rispetto alla fattispecie della donazione di cui all'art. 769 c.c.

Questa operazione viene compiuta muovendo dal caso controverso, ed è quindi volta ad accertare se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare, con operazioni contabili di addebitamento e di accredito, costituisca una donazione tipica, o sia invece inquadrabile tra le liberalità non donative.

L'inquadramento della fattispecie tra le ipotesi di cui all'art. 809 c.c. muove dalla considerazione dell'accredito come risultato di un'operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario.

Tale ricostruzione non viene tuttavia accolta dalla Cassazione, secondo la quale l'operazione bancaria svolge una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, in base al quale si giustifica causalmente lo spostamento di valori da un patrimonio all'altro. Ne discende la qualificazione del caso controverso quale donazione tipica ad esecuzione indiretta, rappresentando l'intermediazione gestoria dell'ente creditizio una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

Escluso in particolare che nell'ipotesi in esame possa ravvisarsi un contratto a favore di terzo, o una cointestazione di deposito bancario (fattispecie, entrambe, ascrivibili al campo delle donazioni indirette), la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca,

attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».